

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3160 del 02/07/2019
Oggetto	Proc. RE05T0031. Agnello Stefano. Variante di concessione per l'occupazione di area demaniale del Torrente Crostolo in Comune di Reggio Emilia ad uso cortilivo e mantenimento fabbricato-area verde e accesso carrabile uso privato alla propria abitazione
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3243 del 02/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno due LUGLIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
Sede di Reggio Emilia**

---

**La Responsabile**

**Richiamate** la determinazione n. DET-AMB-2017-5506 del 16/10/2017 con la quale è stata rilasciata a Costi Roberta e Bertolini Giovannina la concessione per l'occupazione di un'area demaniale del Torrente Crostolo, della superficie di mq 517, in Comune di Reggio Emilia (RE) via Tassoni, identificata al NCT al Fg 185 particella 172, ad uso cortilivo e mantenimento fabbricato, con validità fino al 31/12/2027 e la determinazione n. DET-AMB-2018-3311 del 28/06/2018 con la quale è stata riconosciuta ad Agnello Stefano, C.F. GNLSFN78B24H223D, la titolarità della concessione;

**Ricevuta** il 06/08/2018\_ da Agnello Stefano la domanda di variante della sopra citata concessione;

**Acquisito** il 31/05/2019 da Aipo il parere idraulico positivo con prescrizioni al rilascio della variante;

**Verificato** che in seguito alla pubblicazione della domanda di variante sul BURER n. 79 del 20/03/2019 entro i termini non sono giunte osservazioni o opposizioni;

**Considerato** che:

- l'importo del canone è stato ricalcolato in base alla variante intervenuta e per l'anno 2019 il canone annuo ammonta a € 959,81 mentre il canone dovuto in ragione dei ratei pre e post-variante ammonta a € 808,84;

- il nuovo deposito cauzionale ammonta a € 959,81 e quello costituito per l'importo di € 669,63 deve essere pertanto integrato con il versamento di € 290,17;

**Verificato** che Agnello Stefano ha versato le sopra citate somme;

**Visti:**

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;

- il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;

- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m.;

- le D.G.R. n. 895/2007, n. 913/2009 e n. 1622/2015;

**Dato atto** che Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Valentina Beltrame, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Reggio Emilia;

**Dato atto** inoltre del parere di regolarità amministrativa della presente determinazione;

**Per quanto precede**

**DETERMINA**

a) **di assentire**, salvo i diritti dei terzi, ad Agnello Stefano C.F. GNLSFN78B24H223D, la variante della concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico ad uso cortilivo e mantenimento fabbricato, rilasciata con determinazione n.

DET-AMB-2017-5506 del 16/10/2017 e di cui è diventato titolare con determinazione n. DET-AMB-2018-3311 del 28/06/2018;

b) **di dare atto** che la variante consiste in ampliamento dell'area in concessione con un ulteriore area di mq 320, al Fg 185 porzione della particella 177, a uso cortilivo con area verde e accesso carrabile a uso privato per la propria abitazione;

c) **di approvare** il Disciplinare di Concessione con variante allegato al presente atto;

d) **di stabilire** che l'occupazione deve inoltre sottostare a quanto prescritto nel parere idraulico favorevole assunto con prot. n. PG/2019/86621 del 31/05/2019 e allegato come parte integrante del presente atto;

e) **di definire** che dal 2019 il canone annuo e il deposito cauzionale sono stati entrambi ricalcolati in € 959,81;

f) **di confermare**, per quanto riguarda tutto il resto, il combinato disposto dalle determinazioni n. DET-AMB-2017-5506 del 16/10/2017 e DET-AMB-2018-3311 del 28/06/2018.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Responsabile della  
Struttura autorizzazioni e  
concessioni di Reggio Emilia -  
Arpae  
Dott.ssa Valentina Beltrame  
f.to digitalmente

## ***DISCIPLINARE DI CONCESSIONE***

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione con variante 2019 per utilizzo aree demaniali del Torrente Crostolo ad uso cortilivo e mantenimento fabbricato. Pratica SISTEB n. RE05T0031 - Titolare: Agnello Stefano, C.F. GNLSFN78B24H223D in seguito indicato come "concessionario".

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione per la quale è stato riconosciuto il cambio di titolarità a favore di Agnello Stefano con la determinazione n. DET-AMB-2018-3311 del 28/06/2018, riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Crostolo di mq. 517,00 da destinare ad uso cortilivo e mantenimento fabbricato, sita nel Comune di Reggio Emilia (RE), in via Tassoni. L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (mappa catastale in scala 1:1000) conservati agli atti di A.R.P.A.E.

La variante consiste in ampliamento dell'area in concessione con un ulteriore area di mq 320, al Fg 185 porzione della particella 177, a uso cortilivo con area verde e accesso carrabile a uso privato per la propria abitazione, come da domanda di Agnello Stefano in data 06/08/2018.

### **Articolo 2**

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

Si conferma la durata della concessione fino al 31/12/2027. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

### **Articolo 3**

#### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia - Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

b. Il canone annuo pre variante per l'anno 2019 ammonta a € 679,01 mentre quello post variante ammonta a € 959,81 e di conseguenza, il canone dovuto in ragione dei ratei pre e post-variante ammonta a € 808,84.

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale di concessione, costituito dal concessionario a seguito della variante, ammonta a € 959,81 e dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Articolo 4**

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, nè alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall' Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell' Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il

provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO).

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di

concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

#### **Articolo 5**

#### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Articolo 6**

#### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

#### **Articolo 7**

#### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Firma per accettazione il concessionario

Agnello Stefano

F.to

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**